



COMUNE DI BOLLENGO
Città Metropolitana di Torino

BANDO DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE
(L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)

E'indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Requisiti per partecipare al bando

da possedere alla data del 23.02.2026 (data di pubblicazione del bando)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Il richiedente deve essere residente, o essere iscritto all'AIRE, o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale n. 24 alla data di pubblicazione del bando e precisamente: (Agliè, Albiano d'Ivrea, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brosso, Burolo, Busano, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colletterto Castelnuovo, Colletterto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuornè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Locana, Lombardore, Loranze, Lusigliè, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Traversella, Val di Chy, Valchiusa, Valperga, Valprato Soana, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio).

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € **25.326,56** (*venticinquemilatrecentoventisei/56*)

Appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco alle forze armate e agli operatori sanitari.

Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze armate, agli operatori sanitari, nonché alle vedove/i e alle orfane/i degli appartenenti ai predetti Corpi caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Requisiti speciali

Si riporta quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.: in sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini

Riserva a favore di particolari categorie

Non vengono riservati alloggi a particolari categorie.

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra

persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Determinazione del canone di locazione

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso Comune di Bollengo (Ufficio anagrafe) o reperibili sul sito del Comune di Bollengo www.comune.bollengo.to.it oppure nei Comuni di residenza se appartenenti all'ambito territoriale 24 e inviate entro e non oltre le ore **dodici** del giorno **30 aprile 2026**.

E consentito l'inoltro delle domande con le seguenti modalità:

- Di persona presso ufficio anagrafe del Comune di Bollengo – Piazza Statuto,01 da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
- Via posta con raccomandata A/R da inviare all'indirizzo seguente: Comune di Bollengo - piazza Statuto,01 – 10012 Bollengo (TO);
- Via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.bollengo.to@legalmail.it nel rispetto della normativa vigente in merito alle comunicazioni informatiche (Rif. AGID – Agenzia per l'Italia Digitale <https://www.agid.gov.it>).

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

Documentazione

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso (in bollo da € 16,00) devono essere debitamente compilate, sottoscritte dal richiedente e corredate dalle dichiarazioni richieste, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti.

Alle domande debbono essere obbligatoriamente allegati:

- copia del documento di identità da allegare alle autocertificazioni;
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini non aderenti all'Unione Europea;
- tutti i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica;
- Attestazione ISEE in corso di validità.

Dovrà inoltre essere allegata l'eventuale documentazione prevista per l'attribuzione del punteggio: certificati di invalidità o apposita certificazione rilasciata da autorità competente, attestazione del comune indicante la composizione e lo stato di conservazione dell'alloggio, provvedimento esecutivo di sfratto, ordinanza di sgombero.

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente per quanto riguarda stati, fatti, qualità personali del richiedente, mentre la condizione dell'invalidità deve sempre essere documentata.

Controlli

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il richiedente sarà soggetto alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e alle sanzioni penali previste.

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Bollengo esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e saranno trasmessi all'A.T.C. Piemonte Centrale di Torino per l'assolvimento delle funzioni spettanti.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bollengo, con sede in Piazza Statuto,01.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Crosio, Responsabile del Servizio Demografico, Sociale.

Disposizioni finali

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge regionale n. 3/2010 e dai regolamenti attuativi approvati in data 04.10.2011 dal n. 9/R al n. 14/R.

Bollengo, lì 23 febbraio 2026

**IL RESPONSABILE SERVIZIO
DEMOGRAFICO SOCIALE
Dott.ssa Raffaella CROSIO**